

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LA MALFA, MONTANTI e MELIS

Presentata il 22 dicembre 1966

Contributo straordinario, per il periodo di quattro anni, sui redditi di complementare superiori ai 5 milioni annui, al netto di ogni imposta, in relazione agli impegni per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non ci nascondiamo che la nostra proposta di un contributo straordinario di quattro anni, da prelevare sui redditi di complementare superiori ai 5 milioni annui, al netto di ogni imposta, compresa la complementare medesima, e di ogni addizionale ed aggio, essendo fondata sulla stessa scala di progressività su cui si erige l'attuale imposta complementare, sia pure ridotta della metà, abbia un carattere di estrema pressione fiscale. Non ci nascondiamo, altresì, che considerata sul metro di come funziona oggi l'intero nostro sistema fiscale, essa può anche aggravare il complesso di sperequazioni che, purtroppo, caratterizza tale nostro sistema, e al quale finora non è stato trovato adeguato rimedio.

È evidente che colpire per la seconda volta, sia pure con una aliquota di progressività ridotta della metà, i redditi di complementare, netti da ogni imposta, superiori ai 5 milioni di lire, significa colpire due volte lo stesso reddito e alleggerire due volte dal carico fiscale colui che fosse riuscito finora ad evitare ogni dichiarazione. È altresì evidente che colui il quale sia riuscito a dichiarare, a partire dai 5 milioni netti, redditi inferiori al vero, è grandemente avvantaggiato rispetto a colui che ha dichiarato il suo reale reddito. Ma ad alleggerimento delle responsabilità che i presentatori della proposta si sono assunti,

è da dire, tuttavia, che questa disparità di condizioni fra coloro che dichiarano il vero e coloro che non dichiarano affatto o dichiarano redditi inferiori al vero, avviene in ogni classe di reddito e si accentua quando, ad esempio, si stabilisce l'addizionale del 10 per cento su tutte le imposte dirette in favore delle popolazioni colpite da alluvioni. Anzi, bisogna avere la franchezza di riconoscere che la sperequazione è molto più grave, ed incide in misura più forte su un potere di acquisto che è sostanzialmente limitato, per redditi inferiori alla cifra da noi indicata, che per redditi superiori. Non si traggono conclusioni arbitrarie, ma si tiene conto di una realtà operante, quando si afferma, come noi affermiamo, che a partire da un certo livello di reddito, le probabilità che le dichiarazioni siano inferiori al vero si fanno proporzionalmente maggiori. Ciò che costituisce un'altra ragione di grave sperequazione per i redditi più bassi e, in certo senso, assolve la nostra coscienza dall'essere stati severi e pressanti, nella tassazione straordinaria dei redditi più alti.

Ribadiamo, comunque, che con la presentazione della nostra proposta, non solo non avevamo, come non potevamo avere, nessuno scopo perequativo, ma avevamo anche la impressione, che abbiamo onestamente dichiarato, di potere ulteriormente aggravare le

sperequazioni, rispetto agli evasori totali o parziali. Quello che ci ha mosso non è stata una ragione di tal genere o la consapevole o inconsapevole dimenticanza delle ragioni contrarie. Quello che ci ha mosso è la convinzione che il nostro Paese non può superare le condizioni gravi in cui esso si trova dopo le alluvioni (e che si aggiungono ad altre gravi condizioni, quali quelle della complessiva finanza pubblica, centrale e periferica), e non può vedere raggiunti alcuni altri obiettivi fondamentali stabiliti dal Piano (sistemazione idro-geologica, Mezzogiorno, agricoltura, scuola, ecc.) senza accettare e imporsi una politica di grande severità, quella che i repubblicani hanno fatto discendere dalla loro richiesta di una politica dei redditi, e senza che ciascuna classe o ceto, sacrificando interessi immediati e particolari anche giustificati, non dia il suo diretto contributo a tale politica.

Quando si parla da questa più vasta ed impegnativa concezione, e non dal più ristretto problema delle sperequazioni fiscali, è evidente che, per costituire una solida base politica e morale, una base di giustizia distributiva, a tale esigenza di austerità, bisogna che i maggiori sacrifici siano sostenuti dai detentori, dagli usufruttori dei redditi di complementare più alti. Una recente indagine del servizio studi della Banca d'Italia, basata su campioni, ha accertato un'entrata media delle famiglie italiane di 1.350.000 lire, essendo incluso nell'entrata ogni altro provento. Ora è evidente che, in materia di politica di austerità, non si può essere di mano leggera per coloro che godono di un reddito personale complessivo superiore ai 5 milioni annui, al netto di ogni imposta. Non si tratta, in altri termini, di comparare la gravosa tassazione, stabilita col nuovo contributo straordinario, a carico di chi ha denunciato un reddito superiore ai 5 milioni, rispetto a colui che non l'ha denunciato o l'ha denunciato in misura minore: si tratta di comparare questo reddito al reddito « medio » appurato dal servizio studi della Banca d'Italia, e all'assai esiguo potere d'acquisto che esso rappresenta. Né si dica che così si colpisce un eventuale risparmio che può andare ad investimenti, perché come il fabbisogno finanziario pubblico non può essere coperto dalla sola tassazione dei redditi alti, così il risparmio non è coperto dai soli redditi alti. Un'eccessiva tassazione dei redditi più bassi colpisce il risparmio in misura quantitativamente maggiore della tassazione dei redditi alti.

D'altra parte, il contributo è di carattere straordinario e coincide, qualunque ne sia il

suo gettito, ed anche in previsione di un gettito poco rilevante, con gli impegni che, attraverso il piano quinquennale di sviluppo, lo Stato ha preso per la sistemazione idro-geologica del territorio nazionale, grave problema, della cui urgenza e drammaticità è testimonianza quello che è avvenuto nelle ultime settimane. Vi è un rapporto tra il sacrificio chiesto a determinati gruppi sociali e l'importanza assolutamente prioritaria del problema da affrontare. Ma vi è un'altra coincidenza cui dobbiamo accennare e che giustifica, in certo senso, il ricorso a una tassazione straordinaria assai gravosa. Come il Ministro delle finanze ha dichiarato, il disegno di legge-delega per la riforma tributaria è in procinto di essere presentato al Parlamento, che dovrà rapidamente, a nostro sommo giudizio, approvarlo per l'urgenza che esso riveste. In base a tale legge-delega, la riforma tributaria potrà entrare in attuazione nel 1970. A quell'epoca, non solo cesserà il contributo straordinario, di cui alla presente proposta, ma si potrà dare un assetto definito alle aliquote progressive. I contribuenti per redditi superiori a quello da noi indicato saranno severamente colpiti nei prossimi quattro anni, ma dopo questo grosso sacrificio (per il periodo che a nostro giudizio, vuole un'assoluta austerità del Paese, se gli obiettivi del piano quinquennale devono essere conseguiti), la progressività della complementare prenderà, in ragione della riforma tributaria, un carattere assai più perequato e normale. Il sacrificio di oggi sarà compensato da un ordinamento più razionale e più perequativo domani, ciò che attenua le preoccupazioni sul nostro attuale rigore.

Dal punto di vista di tecnica legislativa e tributaria, la proposta da noi sottoposta al Parlamento, è di concezione estremamente semplice. Ai redditi di complementare superiori ai 5 milioni, depurati di ogni imposta compresa la complementare e compresa l'ultima addizionale e gli aggi, si applica la stessa aliquota di progressività prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, ridotta però della metà. Naturalmente, poiché il reddito depurato dalla complementare risulta molto inferiore al reddito tassato con la complementare, l'aliquota che si applica la seconda volta sarà alquanto inferiore.

Si è approfittato tuttavia di questa tassazione straordinaria, per introdurre una norma che renda più facile, per alcuni settori, l'accertamento dell'imponibile ai fini della complementare e, quindi, ai fini del contributo straordinario. Secondo le norme vigenti,

chiunque eroghi remunerazioni e compensi per lavoro subordinato è tenuto a denunciare, col titolare stesso, i redditi erogati. Quando invece, l'erogazione avviene da altro titolo (compensi professionali, ecc.) vi è bensì l'obbligo della dichiarazione, ma la determinazione dell'insieme di tali remunerazioni dipende o dal soggetto di imposta o dall'analisi che gli uffici devono fare delle varie dichiarazioni dei soggetti erogati relativi allo stesso soggetto di imposta. Con la norma introdotta, chiunque eroghi compensi, non per lavoro subordinato, superiori a 960 mila lire (minimo tassabile) deve munire il soggetto di imposta di un certificato inviandone copia all'ufficio competente. E il soggetto di imposta, nel fare la dichiarazione, deve allegare il certificato

o i certificati rilasciati. Così la condizione di coloro che non esercitano lavoro subordinato, ma ricevono remunerazioni e compensi ad altro titolo, è parificata a quella di coloro che prestano tale lavoro.

Onorevoli colleghi, sappiamo di proporre al Parlamento un congegno assai severo, ma sappiamo che adottando questo congegno, i Governi e il Parlamento della Repubblica italiana avranno una delle armi necessarie per condurre quella politica di austerità, che è sola condizione per trarre il nostro Paese dalle difficoltà attuali e per condurlo sulla via dell'attuazione concreta del Piano quinquennale di sviluppo. E per questi motivi che abbiamo l'onore di chiedere la vostra approvazione a quanto da noi presentato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per contribuire, in relazione al potere di acquisto attuale di cui effettivamente si gode, al carico di spese per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, previste dal piano quinquennale di sviluppo, è stabilito un contributo straordinario sui redditi imponibili ai fini dell'imposta complementare che, al netto di tutte le detrazioni ed imposte, compresa la complementare medesima, le addizionali di ogni sorta e gli aggi esattoriali, risultano superiori ai 5 milioni annui. Il contributo straordinario si applica per gli anni 1967-1970, dichiarati a partire dall'anno 1968 e fino all'anno 1971, e cesserà col 31 dicembre 1970.

Il contributo straordinario sarà determinato secondo le aliquote stabilite dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 209, ridotte della metà, applicate sui redditi imponibili ai fini dell'imposta complementare, quali risultano al netto delle detrazioni elencate al comma precedente. Su esso non sarà operata nessuna ritenuta di acconto.

ART. 2.

Per un più facile e rigoroso accertamento dell'imponibile ai fini dell'imposta complementare e del contributo straordinario di cui all'articolo precedente, chiunque corrisponda, a qualsiasi titolo, che non sia quello di lavoro subordinato, compensi superiori a 960 mila lire annue, oltre a fare la dichiarazione prevista dalle vigenti leggi, deve munire il soggetto di imposta, inviandone copia all'ufficio competente, di una certificazione comprovante l'erogazione del reddito superiore alla cifra indicata. Tale certificazione o l'insieme di tali certificazioni devono essere, dai soggetti di imposta, allegati alle dichiarazioni che essi sono tenuti a fare entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso di omessi, tardivi o infedeli rilascio o presentazione delle certificazioni di cui al comma precedente, si applicano le soprattasse ed ammende indicate negli articoli 243 e 245 del suddetto testo unico.